

1618 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)

REPUBBLICA ITALIANA - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA GESTIONE DEL “CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE” AFFERENTE L’AMBITO TERRITORIALE 3 DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL (CIG 712276539F) PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2020

(da integrare e modificare secondo le esigenze successivamente all'aggiudicazione; il periodo indicato è ipotetico e potrà subire modificazioni sulla base degli esiti del confronto concorrenziale)

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno _____ (_____) del mese di _____ (____), nella Sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in piazza Gavazzi n. 4 a Pergine Valsugana. Avanti a me Bazzanella dott. Valerio, Segretario Generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, a ciò espressamente richiesto dal Presidente pro tempore ed autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblico amministrativa nell'interesse della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, sono personalmente comparsi:

- Caresia Pierino, nato a Fornace (TN) il 24 maggio 1956, codice fiscale CRSPRN56E24D714J, e domiciliato per la carica in Pergine Valsugana (TN), presso la sede della COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, codice fiscale e partita IVA 02143860225, il quale interviene e agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante;
- Mario Magnani, nato a Taio (Tn) il 21 settembre 1949 codice fiscale MGNMRA49P21L033F e residente a Trento Via Torricelle, 17 il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante dell' Associazione Provinciale per i Minori Onlus con sede legale a Trento (38121), via Zambra n. 11 partita IVA 01437380221 e codice fiscale 80013110228 comparenti della cui identità personale io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

Premesso che:

- con atto di indirizzo - delibera a contrarre n. 74 di data 26/06/2017 è stato disposto di procedere ad assegnare l'incarico di gestione del "CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE" afferente l'ambito territoriale 3 (per i soli comuni di: Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace) di competenza della Comunità' Alta Valsugana e Bersntol per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2020, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 39 bis della LP 14/1991 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della sopra menzionata LP 14/1991 in combinato disposto con gli artt. 16 comma 2 lett. a) e 30 commi 2 e 4 della LP 2/2016, del Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg e dell'art. 95 comma 10bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con verbale di data 09/08/2017 prot. 16876/3.5 la gestione del servizio in oggetto è stata proposta l'aggiudicazione all'Associazione Provinciale per i Minori Onlus con sede legale a Trento (38121) via Zambra n. 11 C.F. 80013110228 P. IVA 01437380221 in quanto prima classificata nel confronto stante il punteggio complessivo totale ottenuto di 86,90/100 punti, a fronte di un corrispettivo offerto per l'esecuzione del servizio pari a € 409.500,20.= IVA esente;
- con la deliberazione nr. _____ dd. _____ 2017 è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui sopra, nelle condizioni lì definite;
- il medesimo provvedimento è divenuto efficace stante l'effettuazione della verifica dei requisiti generali e speciali quali richiesti e dichiarati espressamente in sede di gara dall'aggiudicatario, come esposto in sintesi nella relazione istruttoria prot. n. _____ dd _____;

Il soggetto aggiudicatario ha presentato in data _____ la seguente documentazione:

(Omissis)

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto del contratto

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominata "**Comunità**", affida all'Associazione Provinciale per i Minori Onlus con sede legale a Trento (38121), via Zambra n. 11 C.F.

80013110228 P. IVA 01437380221 , di seguito denominato “**Aggiudicatario**”, che accetta, la gestione del “**CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE**”, tipologia 1.3 del “Catalogo delle Tipologie di Servizio della Provincia Autonoma di Trento”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 08 febbraio 2002 n. 199, per l’ambito territoriale 3 (per i soli comuni di: Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace) per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2020, secondo i criteri e nei termini di cui al presente contratto.

Gli interventi devono essere attuati in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 “*Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento*”, Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 “*Politiche sociali nella provincia di Trento*”, nonché dalla normativa vigente nel corso di validità del presente contratto.

Il Soggetto aggiudicatario s’impegna a presentare istanza di autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’art. 35 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, rendendone edotta la Comunità; si impegna inoltre a dare piena e costante attuazione a quanto previsto nel “*Progetto di organizzazione dei servizi*” e nel “*Progetto di valorizzazione del volontariato*” presentati dal medesimo in sede di offerta e allegati alla presente convenzione, fatti salvi eventuali adeguamenti che potranno essere richiesti successivamente dalla Comunità e concordati con il Soggetto aggiudicatario, in ordine al modello organizzativo del Servizio.

Art. 2

Finalità

Le finalità del CAG sono:

- a) prevenire il “disagio” giovanile a livello relazionale, familiare, scolastico e sociale;
- b) contribuire a ridurre la vulnerabilità dei giovani;
- c) sostenere la socialità e l’aggregazione;
- d) favorire la contaminazione tra culture e generazioni diverse e sensibilizzare rispetto alla parità di genere;

- e) promuovere salute e stili di vita sani;
- f) valorizzare le tradizioni culturali della comunità e promuovere l'integrazione dei giovani nella stessa;
- g) promuovere la partecipazione attiva e solidale alla vita della comunità;
- h) promuovere il volontariato sociale, anche fuori dal CAG, in un'ottica di solidarietà trasversale a generazioni e appartenenze culturali;
- i) stimolare la capacità di iniziativa, attivazione ed empowerment;
- j) sollecitare la capacità di sviluppare idee e progetti creativi;
- k) agevolare il successo formativo, la ricerca del lavoro, l'imprenditorialità e l'autonomia abitativa dai genitori.

Art. 3

Destinatari degli interventi

Il CAG si rivolge a giovani dai 15 ai 22/25 anni residenti nei Comuni afferenti all'ambito territoriale 3, composto dal territorio di competenza dei seguenti Comuni: Baselga di Pinè, Bedollo, Civezzano, Fornace.

Art. 4

Azioni

Le finalità indicate nell'art. 2 sono perseguite attraverso le seguenti azioni:

- a) costruzione di reti significative con altri soggetti operanti sul territorio (istituti scolastici, altri Centri Giovani, Centri Diurni, Centro per l'impiego, altre realtà sociali, servizi della Provincia dedicati alle politiche giovanili, imprese, incubatori di impresa, Hub, referenti del Piano Giovani di Zona, enti di promozione sportiva...);
- b) svolgimento di attività di sostegno scolastico in collaborazione con i genitori degli utenti, gli istituti scolastici e altre agenzie educative;
- c) svolgimento di attività di informazione/formazione sulle iniziative ed opportunità a favore

dell'occupazione e della formazione dei giovani, l'imprenditorialità, il rafforzamento delle competenze personali, nonché di altre aree di potenziale interesse, quali scambi con l'estero, concorsi, forum di discussione, convegni;

- d) promozione di laboratori creativi/espressivi, spazi di coworking, palestre di idee;
- e) avvicinamento alla pratica di attività creative, ricreative, sportive e di animazione (feste, eventi comunitari, tornei, soggiorni stagionali, gite ecc);
- f) organizzazione di serate, incontri e workshop formativi/informativi su tematiche di interesse (es. percorsi genitori, sportello di ascolto, di cittadinanza attiva, avvicinamento al volontariato, progetti di scambio con altri paesi europei...);
- g) progettazione partecipata con gruppi di ragazzi e/o adulti per un processo condiviso di animazione socio-culturale ed organizzazione di eventi /manifestazioni comunitarie del territorio.

Art. 5

Modalità operative

Le attività di animazione-promozione-socializzazione sono svolte sia presso spazi fisici, individuati con l'accordo della Comunità, idonei a svolgere i servizi oggetto della presente convenzione, ma anche in modo itinerante sul territorio ed in particolare nelle zone in cui vengono intercettate particolari situazioni di disagio (c.d. educativa di strada). Le attività, tarate sulle aspirazioni e propensioni dei ragazzi frequentanti, possono essere svolte sia per piccoli gruppi in relazione alle diverse fasce di età che per bisogni omogenei, promuovendo il protagonismo dei ragazzi nella progettazione delle stesse.

Nel periodo estivo (o in periodi festivi) il soggetto aggiudicatario può organizzare attività residenziali (es. campeggi) e iniziative di animazione (colonie diurne, centri ricreativi estivi, ecc.) che possono coinvolgere utenti dei servizi oggetto della presente convenzione, previo accordo con la Comunità.

Al fine di garantire un raccordo operativo nella gestione dell'utenza e dei servizi il Soggetto

aggiudicatario per il tramite del Referente Tecnico Organizzativo di cui all'art. 11, si impegna ad effettuare incontri periodici, o sulla base di specifiche necessità, con la coordinatrice responsabile di ambito del servizio Socio-assistenziale della Comunità.

Art. 5bis

Modalità operative del servizio di educativa di strada

Il servizio di educativa di strada è ritenuto parte integrante e fondamentale del servizio oggetto del presente contratto: esso andrà obbligatoriamente effettuato dall'affidatario, utilizzando le risorse specifiche dichiarate in sede di confronto concorrenziale attraverso specifico protocollo operativo ai sensi dell'art. 16.

Art. 6

Modalità di accesso

L'accesso al CAG è libero.

Art. 7

Orari

Gli orari di attività del CAG sono stabiliti dal soggetto aggiudicatario con il Servizio Socio-assistenziale della Comunità, tenendo conto dei criteri sotto esplicitati.

Il CAG è disponibile almeno sei giorni su sette. L'orario è articolato in base alla possibile fruibilità dei frequentatori ed alla tipologia delle attività proposte e presenta caratteristiche di flessibilità. Il servizio è comunque attivo tutti i pomeriggi dei giorni feriali e, in relazione ai bisogni dei giovani del territorio, può essere ampliato (la sera, il mattino o nei giorni festivi).

Detti orari sono pubblicizzati dal soggetto aggiudicatario nei modi utili per la loro puntuale conoscenza da parte dei ragazzi e delle loro famiglie.

Le modifiche di orario e gli eventuali periodi di sospensione delle attività devono essere condivise con il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, sentita la coordinatrice responsabile di ambito e successivamente comunicate con congruo anticipo (minimo 10 giorni) in forma scritta ai soggetti della

Comunità di cui sopra, ai Comuni afferenti all'ambito territoriale di competenza e rese note agli utenti e famiglie.

Art. 8

Principio di reciprocità

Il principio di reciprocità mette in relazione il comportamento dei giovani alla possibilità di usufruire o meno dei servizi oggetto della presente convenzione, al fine di contribuire ad educarli al rispetto delle regole e favorirne l'assunzione di responsabilità.

In applicazione di tale principio, nel caso in cui i servizi vengano utilizzati in maniera regolare, è prevista la sottoscrizione tra il soggetto aggiudicatario ed il giovane (se minore anche dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale) di un patto in cui, a fronte della fruizione dei servizi, lo stesso si impegna a rispettare le regole di comportamento indicate.

Il patto può prevedere sanzioni calibrate al comportamento trasgressivo attuato che possono configurarsi anche in una sospensione temporanea o definitiva dell'accesso al servizio.

Possono essere previste modalità premianti nei confronti dei giovani più meritevoli (esempio CAG CARD).

Art. 9

Report e obbligo di riservatezza

Il patto è sia strumento per la raccolta di dati ed informazioni rispetto ai soggetti frequentanti che fonte di rilevazione ai fini dell'analisi dei bisogni relativamente alla popolazione giovanile.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare tali informazioni attraverso **report trimestrali**.

Tutti i dati rilevati in rapporto alle attività di cui alla presente convenzione restano di esclusiva proprietà e in disponibilità della Comunità.

L'aggiudicatario garantisce la riservatezza delle informazioni/dati relative agli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Si impegna altresì a trattare i dati personali degli utenti secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in

materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. e ii. Su richiesta della Comunità, l’aggiudicatario dovrà presentare alla Comunità stessa una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati.

Art. 10

Tavolo di indirizzo

L’aggiudicatario, per raggiungere le finalità oggetto della presente convenzione, si impegna a partecipare al “**Tavolo di indirizzo**”, che ha funzione consultiva e di indirizzo per la realizzazione delle attività del CAG. Tale funzione viene svolta attraverso azioni di monitoraggio e valutazione in itinere, rispetto agli esiti in termini di prodotto e di risultato conseguito, da cui potranno derivare aggiustamenti in termini di azioni e finalità da conseguire. Il tavolo monitora inoltre i bisogni relativi alla popolazione giovanile e supporta la predisposizione del Piano Sociale di Comunità.

Al fine di valutare il grado di raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione, il grado di efficacia, efficienza, impatto e rilevanza delle attività svolte, il tavolo può proporre l’applicazione di indicatori di sviluppo sociale.

Il tavolo è composto da referenti del servizio Socio-assistenziale della Comunità, dei soggetti aggiudicatari dei servizi di CAG, dei Centro Aperti e Centri Diurni operanti sul territorio della Comunità, nonché da rappresentanti del Tavolo del PGZ, dall’Assessore competente della Comunità e dagli Assessori comunali alle politiche giovanili. Il tavolo può coinvolgere anche giovani utenti dei servizi oggetto della presente convenzione e altri eventuali stakeholders. Il tavolo dovrà incontrarsi almeno quattro volte all’anno.

Art. 11

Personale

L’aggiudicatario assicura personale educativo, di coordinamento e di direzione con professionalità ed nel numero dichiarati in sede di gara, atti a garantire il regolare e qualificato svolgimento delle attività previste nella presente convenzione. In particolare, per assicurare il coinvolgimento del territorio è

data priorità a personale con capacità e propensioni personali specifiche di animazione e di facilitazione.

L'aggiudicatario, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 32 "Clausole Sociali" della Legge Provinciale 09 marzo 2016, n. 2, si impegna rispettivamente a: applicare *"disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento"* individuato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 884 di data 26/05/2015 (CCNL COOPERATIVE SOCIALI); *"verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale impiegato nella gestione uscente..."*

Per le attività oggetto della presente convenzione, l'aggiudicatario nomina nella persona del/la sign./ra _____, conformemente a quanto indicato in sede nel disciplinare di gara, il/la **Referente tecnico-organizzativo (RTO)**, al/la quale è affidato il coordinamento generale dei servizi erogati a favore della Comunità e che rappresenterà per la medesima la principale figura di riferimento organizzativo.

L'eventuale sostituzione anche temporanea, deve essere immediatamente segnalata al Direttore per l'Esecuzione del Contratto con apposita comunicazione scritta.

Il/la RTO mantiene il raccordo operativo previsto nell'art. 5 e partecipa al tavolo di indirizzo previsto nell'art. 10. L'eventuale variazione del nominativo dovrà essere immediatamente reso noto al Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della convenzione l'aggiudicatario invia alla Comunità l'elenco nominativo, sottoscritto dal Legale rappresentante, del personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, riportante per ciascuna persona:

- cognome e nome;
- comune e data di nascita;
- comune di residenza;
- tipo di rapporto con il Soggetto aggiudicatario e data di inizio del rapporto;
- qualifica e/o esperienza professionale;

- mansioni espletate.

L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione nel personale impiegato.

L'aggiudicatario rispetta per il proprio personale incaricato gli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e ss.mm.ii, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro", nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in rapporto alla mancata osservanza di quanto sopra; assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica e sicurezza del lavoro e risponde di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza della gestione dei servizi; realizza iniziative di aggiornamento e di qualificazione del personale che saranno comunicate alla Comunità nella relazione annuale prevista nell'art. 15 e assicura la supervisione tecnica agli operatori.

La Comunità si riserva la facoltà di controllare l'assolvimento da parte del soggetto aggiudicatario degli impegni di cui sopra ed a tal fine potrà richiedere in qualsiasi momento alla stessa tutta la documentazione necessaria.

Art. 12

Formazione ed aggiornamento del personale

L'aggiudicatario s'impegna, nell'arco di durata della presente convenzione, ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale, nonché a garantire un adeguato inserimento degli eventuali nuovi operatori, così come indicato in sede di offerta.

L'aggiudicatario assicura in particolare, nei confronti dei propri dipendenti/incaricati, la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico*

sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Art. 13

Volontariato

Il Soggetto aggiudicatario s'impegna a dare attuazione al progetto di promozione e gestione dell'attività di volontariato per prestazioni complementari a quelle oggetto del presente atto, per le quali non è previsto un riconoscimento economico da parte della Comunità, secondo quanto indicato nel *“Progetto di valorizzazione del volontariato”* presentato in sede di offerta, fatti salvi gli eventuali adeguamenti richiesti successivamente dalla Comunità.

Il Progetto presentato in sede di gara può essere arricchito anche da ulteriori attività di volontariato, integrative ed aggiuntive rispetto a quelle previste, purché qualsivoglia attività venga preliminarmente concordata ed autorizzata da parte della Comunità.

Di tale attività dovrà essere data evidenza nella relazione annuale di cui all'art. 15.

Art. 14

Spazi, attrezzature, beni di consumo

La sede principale per la realizzazione dei servizi è costituita da locali siti nella struttura del CENTRO di AGGREGAZIONE GIOVANILE sito nel comune di Civezzano (TN), messi gratuitamente a disposizione dal Comune con modalità da concordare con il Comune stesso e la Comunità.

L'aggiudicatario s'impegna a presentare istanza di autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 35 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, rendendone edotta la Comunità.

Per garantire una modalità itinerante di presenza sul territorio, i servizi possono essere erogati presso sedi ubicate nei Comuni dell'ambito di competenza, messe a disposizione dei Comuni con modalità da concordare con i Comuni stessi e la Comunità.

Art. 15

Relazione annuale

In ordine alla documentazione dell'attività oggetto della presente convenzione il Soggetto aggiudicatario è tenuto inoltre a predisporre e presentare alla Comunità, entro e non oltre la fine del mese di **febbraio** di ogni anno, una relazione sull'attività complessiva svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti. Detta relazione dovrà essere presentata anche per l'anno di scadenza del contratto e deve riportare nello specifico:

- lo stato di attuazione dei servizi affidati;
- elementi di criticità;
- possibile sviluppo quali-quantitativo;
- *report* rispetto ad eventuali scostamenti tra quanto proposto nel progetto presentato in sede di confronto concorrenziale e quanto effettivamente realizzato;
- cognome, nome, data di nascita e qualifica/esperienza professionale degli operatori che il Soggetto aggiudicatario ha impiegato per l'esercizio del servizio oggetto della presente convenzione nell'anno di riferimento;
- le attività di formazione ed aggiornamento organizzate ai sensi dell'art. 12 della presente convenzione;
- i dati sull'attività di volontariato di cui all'art. 13 della presente convenzione;
- i dati statistici sulla tipologia dell'utenza, con relative osservazioni ed analisi;
- gli esiti circa la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

Considerata l'importanza della relazione annuale, il mancato invio di questo documento nei tempi stabiliti determinerà l'applicazione, da parte della Comunità, di una penale pari ad **€ 300,00.=**, eventualmente comminata con le modalità indicate all'art. 24.

Il pagamento del conguaglio relativo all'ultimo periodo di svolgimento dell'attività sarà subordinato alla presentazione della relazione annuale finale.

Art. 16

Gestione dei rapporti convenzionali e protocolli operativi

I rapporti tra l'aggiudicatario e la Comunità per l'attuazione della presente convenzione, che non attengano al funzionamento ordinario dei servizi, così come disciplinato nei precedenti e nei seguenti articoli, saranno gestiti dalla Direzione del Soggetto aggiudicatario e Responsabile del servizio Socio-assistenziale della Comunità.

Nell'ambito della gestione di tali rapporti e qualora sia necessario per un miglior funzionamento dei Servizi, potranno essere definiti ed applicati dei protocolli operativi concordati tra le parti.

Art. 17

Applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto attiene i disposti di cui al D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e s.m.i., si rimanda allo specifico Documento di valutazione di rischi (DVR) fornito dall'aggiudicatario ed alla documentazione appositamente predisposta con riferimento alla gestione del Centro.

Le parti, in applicazione dei disposti del D. Lgs. n. 81/2008 dichiarano che, per quanto concerne il servizio di cui alla presente convenzione, non sussistono interferenze tra i dipendenti della Comunità e gli incaricati dell'aggiudicatario, in quanto non si prevede la compresenza nell'erogazione di servizi e prestazioni nel medesimo contesto.

Il costo relativo ai rischi da interferenza è pertanto pari ad € 0,00.=.

Art. 18

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs 196/2003

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto in solido, con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti

e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità. Lo stesso s'impegna a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Nell'ambito dell'attività oggetto del presente atto il Soggetto aggiudicatario potrà venire a conoscenza e trattare dati personali, sensibili e giudiziari relativi agli utenti del Settore Socio-assistenziale.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del Servizio.

Il Soggetto aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rimanda anche alla specifica nomina del Soggetto aggiudicatario a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità.

Art. 19

Responsabilità e copertura assicurativa

E' fatto obbligo al Soggetto aggiudicatario garantire a suo esclusivo onere, mediante apposita polizza con primaria compagnia di assicurazione:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), con vincolo a favore della Comunità con primaria compagnia di assicurazioni, con i seguenti massimali minimi: € 5.000.000,00.= (cinque milioni,00) per ogni sinistro con il limite di € 5.000.000,00.= (cinque milioni,00) per ogni persona che abbia subito danni e di € 5.000.000,00.= (cinque milioni,00) per danni a cose e animali qualunque ne sia il numero, anche appartenenti a più persone. Tale polizza dovrà contenere specificatamente l'indicazione che fra le "persone" si intendono

compresi i lavoratori presenti negli edifici sede degli impianti oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà inoltre avere durata assicurativa pari alla durata della convenzione.

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO), con vincolo a favore della Comunità con primaria compagnia di assicurazioni, con massimale minimo non inferiore a € 5.000.000,00.= (cinque milioni,00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio al personale dipendente. La copertura deve includere le azioni di rivalsa esperibili dall'INAIL e dall'INPS e le richieste di risarcimento esperibili direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro aventi causa; deve inoltre contenere condizioni aggiuntive per l'estensione della copertura alle malattie professionali.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di richiesta da parte della struttura competente copia delle polizze di cui al presente articolo e periodicamente verranno presentati i cedolini attestanti l'avvenuto rinnovo delle assicurazioni in oggetto.

Art. 20

Subaffidamento

E' fatto divieto assoluto di subaffidare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della presente convenzione, come pure è vietata la cessione del presente contratto.

Art. 21

Controlli e verifiche

La Comunità si riserva la facoltà di eseguire controlli periodici sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'aggiudicatario, con particolare riguardo alla qualità dei servizi prestati ed al rispetto degli impegni assunti, alle modalità operative ed agli obiettivi dichiarati e contenuti nel *"Progetto di organizzazione dei servizi"* e nel *"Progetto di valorizzazione del volontariato"* presentati dal Soggetto aggiudicatario in sede di gara, con possibilità di formulare contestazioni e richiami

formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni assunti.

La Comunità si riserva inoltre la facoltà:

- di controllare l'assolvimento dell'impegno del Soggetto aggiudicatario a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi e le prescrizioni di natura igienico – sanitaria di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere in ogni momento al Soggetto aggiudicatario tutta la documentazione necessaria;
- di verificare a mezzo di propri incaricati e con propri strumenti, il grado di soddisfazione dell'utenza in ordine al servizio erogato.

Art. 22

Corrispettivi

Il corrispettivo dovuto al soggetto aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è stabilito nell'importo di € 409.500,20.= (diconsi euro quattrocentonovemilacinquecento,20) IVA esente, tenuto conto dell'offerta presentata.

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per il primo anno contrattuale, mentre per gli anni successivi, su espressa e formale richiesta da parte del Soggetto aggiudicatario, sarà aumentato di una percentuale massima pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati comunicato dal Servizio Statistica della Provincia autonoma di Trento, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, tenuto conto che il computo e la relativa decorrenza avverranno con riferimento al mese successivo a quello di presentazione della relativa richiesta.

Tale richiesta, concernente l'aumento per l'anno successivo deve essere presentata entro il mese di novembre dell'anno precedente.

Art. 23

Modalità di pagamento

La Comunità s'impegna a pagare al Soggetto aggiudicatario in rate mensili posticipate i corrispettivi di cui al precedente art. 22 sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, a seguito di emissione di regolare fattura in formato elettronico e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. L'ultima rata sarà erogata, previa presentazione di regolare fattura e della relazione annuale prevista nell'art. 15 della presente convenzione. Su ogni pagamento emesso sarà effettuata una ritenuta di garanzia pari allo 0,5% dell'importo netto progressivo, come stabilito all'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016: tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità. La Comunità provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura attestata dal protocollo dell'Ente, salvo non vi siano in atto contestazioni; il pagamento si intende effettuato con l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Art. 24

Controversie - Penali

Ove si verifichino inadempienze da parte del Soggetto aggiudicatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Comunità delle penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nella presente convenzione. Le penalità saranno precedute da contestazione dell'inadempienza, alla quale il Soggetto aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione inviata.

Trascorsi i 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli addebiti senza notifica di controdeduzioni da parte del Soggetto aggiudicatario, la Comunità si riserva di applicare direttamente la penale stabilita. Si procederà al recupero della penalità mediante apposito versamento da attuarsi da parte del Soggetto aggiudicatario o, in caso di mancato versamento, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.

L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze. Sono pertanto definiti quattro livelli di gravità delle inadempienze, sulla base dell'entità economica dell'inadempienza.

L'entità delle penali è stabilita come di seguito indicato:

- per ogni contestazione di non regolare effettuazione del servizio: penale da € 50,00.= (cinquanta/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo della presente convenzione;
- per ogni contestazione di non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni e delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro: penale da € 100,00.= (cento/00) e rapportata alla gravità del fatto, fino ad un massimo del 10% dell'importo della presente convenzione;
- mancato invio della relazione annuale di cui all'art. 15: penale pari ad € 300,00.= (trecento/00).

Nel caso in cui l'importo delle penali superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, la Comunità procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del maggiore danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 25

Cause di risoluzione – Recesso

E' facoltà della Comunità recedere tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ex art. 1671 c.c., unilateralmente dalla convenzione in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al Soggetto aggiudicatario, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

La Comunità ha diritto di recedere in qualunque tempo dalla convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione al Soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora svolte.

La presente convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento del Soggetto aggiudicatario, tale da compromettere i risultati del servizio;
- frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Comunità per oltre sei mesi rispetto al termine fissato;
- violazione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol”, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 191 di data 30.12.2014;
- violazione degli obblighi di condotta previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2017-2019, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 dd. 30/01/2017, per quanto compatibili.
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 29 del presente contratto;
- violazione ripetute degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

La Comunità può inoltre recedere dal presente atto nel caso in cui il Soggetto aggiudicatario dovesse perdere il possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

La Comunità può infine recedere dal presente atto, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in relazione al verificarsi di variazioni ai livelli essenziali delle prestazioni da erogarsi a favore

dell'utenza o di variazioni delle prestazioni, intervenute per circostanze obiettive, superiori al quinto del valore originario del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi oggetto di gara.

Il Soggetto aggiudicatario non può sospendere o ritardare i servizi di cui alla presente convenzione con propria decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Comunità.

La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale del Soggetto aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione della convenzione. In tale ipotesi restano a carico del Soggetto aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 26

Durata

La presente convenzione ha la validità di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal 01/09/2017 e fino al 31/08/2020, fatta salva la possibilità di recesso di cui all'art. 25.

La convenzione si intende sotto condizione risolutiva e pertanto, qualora venisse riscontrata causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, nonché venisse accertata la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, la Comunità recederà dalla convenzione ai sensi dell'articolo 92 del citato D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159.

Art. 27

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà stipulare apposita garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria (rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995 n. 175) e relativa alla

costituzione di un deposito cauzionale pari al 1% (uno per cento) dell'importo di contratto riferito alla durata della convenzione, a garanzia degli obblighi assunti, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

L'importo della garanzia, ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice, risulta pari a _____.

La cauzione è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D. lgs. 50/2016 su base semestrale; lo svincolo è operato dalla Comunità rispettivamente nei mesi di febbraio e luglio in seguito alla verifica della regolare esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione della relazione annuale, che per l'ultimo anno è prevista entro luglio 2020.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; resta pertanto espressamente inteso che la Comunità, oltre a quanto espressamente previsto all'art. 23, ha diritto di rivalersi anche direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

Qualora il Soggetto aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Comunità o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione del contratto medesima ai sensi della normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), la Comunità procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa del Soggetto aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 28

Spese contrattuali, imposte, tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione e tutti gli altri oneri tributari (imposta di registro, bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) nessuna esclusa ed eccettuata

sono a carico del Soggetto aggiudicatario, mentre l'IVA sul corrispettivo grava sulla Comunità, destinataria delle prestazioni.

Il presente contratto è soggetto a registrazione con l'applicazione della tariffa in misura fissa...(omissis).

Ai fini del calcolo dei diritti di rogito si determina il valore del presente contratto in € 409.500,20.=.

Art. 29

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, nr. 136 indicando il Codice Identificativo Gara (**CIG 712276539F**).

Il soggetto aggiudicatario è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal fine ha già comunicato alla Comunità gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla legge nr. 136/2010 sopra citata. Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr. 136/2010, pena la nullità degli stessi contratti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Comunità e al Commissariato del Governo della provincia di Trento dell'eventuale inadempimento da parte della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge nr. 136/2010 sopra citata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente contratto in conformità alla legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 30

Vincoli

Il Soggetto aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del servizio di cui alla presente convenzione, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio medesimo, nonché tutte le clausole specifiche previste nella presente convenzione, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 31

Domicilio delle parti

Ai fini del presente atto le parti eleggono il presente domicilio:

- la Comunità in Piazza Gavazzi, 4 - Pergine Valsugana;
- il soggetto aggiudicatario in Via Zambra, 11 – Trento;

.

Art. 32

Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente contratto, il legale rappresentante dell'Impresa dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni che impediscono per legge di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Su richiesta delle parti io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto e stipulato in modalità elettronica mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su _____(_____) pagine a video, delle quali ho dato lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme a verità ed alla loro volontà ed in segno di accettazione sottoscritto in mia presenza con firma digitale, a sensi dell'art. 52 bis della Legge 19 febbraio 1913 n. 89, verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Dopo le parti e in loro presenza io, Ufficiale Rogante, ho sottoscritto con firma digitale il presente atto, che non è in contrasto con l'ordinamento

giuridico.

Il presente atto viene conservato nella raccolta degli atti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale dello stesso.

Per il Soggetto aggiudicatario

Il rappresentante legale

Mario Magnani

Per la Comunità Alta Valsugana e Berrntol

Il Presidente

Pierino Caresia

Il Segretario generale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol- ufficiale rogante

Dott. Valerio Bazzanella